



COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'  
PROVINCIA DI AREZZO

**Deliberazione n° 6**  
**in data 10/03/2021**

**Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale**  
**ORIGINALE**

**Oggetto:**

**CONFERMA ALIQUOTE IMU 2021**

L'anno duemilaventuno, addì dieci del mese di Marzo alle ore 18:09 il Consiglio Comunale si è riunito in modalità videoconferenza.

Risultano presenti:

<b>Nominativo</b>	<b>Presenza</b>
CACIOLI ENZO	Presente
INNOCENTI NICCOLO'	Presente
CARDI MIRIAM	Presente
FORTUNATO ANGELA	Presente
SORDI LAURETTA	Presente
VECCHI GIAN CARLO	Presente
CASPRINI CLAUDIO	Presente
BARONCINI SOFIA	Presente
RENZI ELIA	Presente
BRUNETTI GIANMARCO	Presente
GAGLIARDI ORIETTA	Presente
MORBIDELLI MARCO	Presente
MARTELLI MATTEO	Presente

Totale Presenti: 13

Totale Assenti: 0

Presiede il Consiglio Comunale il Sindaco, Dott. Enzo Cacioli.

Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa Rita Milaneschi.

Gli scrutatori sono i consiglieri Martelli, Sordi e Gagliardi.

Partecipano gli assessori esterni: Casini Filippo e Galli Caterina

Il Presidente invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

La presente deliberazione si compone di N.0 allegati.

Spiega Innocenti: confermate le aliquote IMU 2020, che elenca.

Morbidelli: le aliquote sono necessarie ma non so se vi siete chiesti quanto incidono sui contribuenti in una situazione in cui il debito pubblico è aumentato. Penso alla ripresa. Guardo alla aree fabbricabili, alcuni comuni favoriscono le imprese e abbassano le aliquote per favorire la ripresa.

Innocenti: per le categorie D siamo nei limiti di legge, per le aree edificabili le aree attivabili sono poche, sono decadute con l'attivazione del piano strutturale, comunque il valore dei terreni c'è.

Vecchi chiede rispetto agli altri comuni. Innocenti: siamo fra i più bassi.

Vecchi: sarebbe opportuno rivedere le cose, i soldi dello stato stanno finendo.

Casini: abbiamo uno studio, tre anni fa eravamo 2<sup>^</sup> o 3<sup>^</sup>, le tariffe non sono mai state alzate negli ultimi anni. Per aree edificabili confermo casi di abbassamento, ma non è così per i più, anzi hanno tariffe più alte.

Brunetti chiede chiarimenti sulla categoria di immobili D e sulla tassazione per immobili dati in locazione e uso gratuito.

Innocenti legge gli immobili del gruppo catastale D. Pochi quelli presenti nel nostro territorio. Per gli immobili in locazione e comodato uso gratuito spiega qual è la tassazione.

Esce e rientra Vecchi.

Brunetti chiede se per le attività commerciali non si poteva venire loro incontro.

Morbidelli per dichiarazione di voto: ci si confronta col vicinato, noi vogliamo invece che si pensi in base alla nostra realtà e che si usino le facoltà che la legge ci dà. Manca una visione, per questo voto contro, non perché le tariffe sono alte.

Il sindaco mette in votazione il punto per appello nominale: presenti 13, assenti 0, a favore 8, contrari 3 (Gagliardi, Brunetti, Morbidelli), astenuti 2 (Martelli, Vecchi).

Il sindaco mette in votazione la immediata esecutività per appello nominale: presenti 13, assenti 0, a favore 8, contrari 3 (Gagliardi, Brunetti, Morbidelli), astenuti 2 (Martelli, Vecchi).

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Richiamato** l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*;

**Richiamati** interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

**Viste**, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

**Richiamato**, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

**Considerate** le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2021;

**Ritenuto**, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare le aliquote IMU del 2020, come segue:

- Immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze come definita ai fini IMU accatastati in categoria A/1 A/8 A/9 \_ 5,9 per mille;
- Fabbricati rurali strumentali \_ 1,00 per mille;
- Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (escluso D10) \_ 8,60 per mille;
- Fabbricati Merce: I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione d'uso e non siano locati \_ 1,00 per mille;
- Altri fabbricati, aree fabbricabili \_ 8,85 per mille;
- Abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta di primo grado, che vi risiedano che la utilizzano come abitazione principale a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda solo un immobile nel territorio nazionale e risieda nello stesso Comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato con esclusione degli immobili in cat. A/1, A/8, A/9 \_ 8,35 per mille;
- Altri fabbricati iscritti nelle cat. A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, non costituenti abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, con esclusione di quelli concessi in locazione e di quelli concessi in comodato d'uso gratuito \_ 10,45 per mille;
- Immobili non produttivi di reddito fondiario \_ 8,35 per mille;

**Richiamato** l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. N. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

**Rilevato** che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

**Preso atto** che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021;

**Rimarcato** che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

**Evidenziato** che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia;

**Atteso** che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

**Rilevato** che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

**Evidenziato** che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020;

**Visto** l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**Visto** il vigente regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 10.06.2020;

**Rimarcato** che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

**Visto** il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente;

**Visto** l'articolo 42 “Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 T.U.E.L.;

**Considerato** che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Con** votazione resa per appello nominale, presenti 13, assenti 0, a favore 8, contrari 3 (Gagliardi, Brunetti, Morbidelli), astenuti 2 (Martelli, Vecchi),

## D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2. di confermare le aliquote IMU del 2020, come segue:

- Immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze come definita ai fini IMU accatastati in categoria A/1 A/8 A/9 \_ 5,9 per mille;
- Fabbricati rurali strumentali \_ 1,00 per mille;
- Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (escluso D10) \_ 8,60 per mille;
- Fabbricati Merce: I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione d'uso e non siano locati \_ 1,00 per mille;
- Altri fabbricati, aree fabbricabili \_ 8,85 per mille;

- Abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta di primo grado, che vi risiedano che la utilizzano come abitazione principale a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda solo un immobile nel territorio nazionale e risieda nello stesso Comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato con esclusione degli immobili in cat. A/1, A/8,A/9\_8,35 per mille;
- Altri fabbricati iscritti nelle cat. A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, non costituenti abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, con esclusione di quelli concessi in locazione e di quelli concessi in comodato d'uso gratuito\_10,45 per mille;
- Immobili non produttivi di reddito fondiario\_8,35 per mille;

3.Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

4.di dichiarare, con separata votazione resa per appello nominale, presenti 13, assenti 0, a favore 8, contrari 3 (Gagliardi, Brunetti, Morbidelli), astenuti 2 (Martelli, Vecchi), il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00.

Data lettura del presente verbale, il medesimo viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Presidente del Consiglio  
Dott. Enzo Cacioli

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Rita Milaneschi

*Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Castelfranco Piandiscò, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.*

---

---

DELIBERA TRASMESSA PER L'ESECUZIONE AI SEGUENTI UFFICI:

-